

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.....

 Articolo 1 - Oggetto; competenze e limiti del Regolamento

 Articolo 2 - Riferimenti alla normativa vigente.....

 Articolo 3 - Esclusioni.....

 Articolo 4 - Finalità del regolamento.....

 Articolo 5 - Competenze del Comune

 Articolo 6 - Ambiti ottimali di raccolta.....

 Articolo 7 - Divieti ed obblighi generali

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER
GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL
RICICLAGGIO E IL RECUPERO.....

 Articolo 8 - Flussi di rifiuto raccogliibili.....

 Articolo 9 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

Articolo 10 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene).....

Articolo 11 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani.....
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

Articolo 12 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

Articolo 13 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti.....

Articolo 14 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

Articolo 15 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

Articolo 16 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

TITOLO 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Articolo 17 - Definizioni e classificazioni

Articolo 18 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

Articolo 19 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 20 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani.....

Articolo 21 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....

Articolo 22 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli.....

Articolo 23 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore.....

Art. 24 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi)

Articolo 25 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento.....
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE

AMBIENTALE.....

 Articolo 27 - Gestione dello spazzamento

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 28 - ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....

TITOLO 8 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

 Articolo 29 - Abrogazioni

ALLEGATO 1 (ART. 21, COMMA 4)

TITOLO 1 - Disposizioni generali, definizioni e competenze

Articolo 1 - Oggetto; competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.21 del Dlgs 22/97, e ad esso adeguata ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Esso ha per oggetto:
 - 1) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - 2) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - 3) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del Dlgs 22/97),
 - 4) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 5) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - 6) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi;
 - 7) norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti;
 - 8) l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa.

Articolo 2 - Riferimenti alla normativa vigente

1. Per quanto attiene alle definizioni di legge in materia di gestione rifiuti e alla classificazione dei rifiuti stessi, si fa riferimento a quanto riportato dal Dlgs 22/97 (con particolare ma non esclusiva attenzione a Titolo I "Gestione dei rifiuti" e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Dpr 185/64, e successive modificazioni e integrazioni
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;

- c) le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di costruzione dei fondi rustici e le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 4 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività e i servizi connessi al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato;
 - d) la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati pericolosi, da avviare a trattamento in condizioni di sicurezza .
3. Il Comune si propone di raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal Dlgs 22/97 nei tempi ivi indicati.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive integrazioni e modificazioni, (art. 23: in economia; concessione; a mezzo azienda speciale; a mezzo Spa a prevalente capitale pubblico).
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria di tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani. Se ne forniscono alcuni esempi, che potranno essere implementati e variati a mezzo ordinanza sindacale.Obblighi dei conferitori:
 - il conferitore è tenuto ad utilizzare per il posizionamento sulla sede stradale gli appositi contenitori forniti dal Comune, entro i quali collocare i sacchi;
 - i materiali taglienti e/o che possano costituire un pericolo per gli operatori addetti alla raccolta (es. aghi, lastre di vetro, ecc.) devono essere resi innocui (ad es. mediante avvolgimento protettivo) prima del conferimento;
 - il rifiuto verde va consegnato al servizio in fascine manipolabili; le ramaglie con spine

vanno innocuizzazione (ad es. avvolgendole in fogli di cartone o comunque utilizzando materiali biodegradabili);

- È fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (anche se riciclabili) al di fuori dai contenitori stradali; eventuale deposito di materiale taglienti o pericoloso sarà soggetto a specifiche sanzioni previste con ordinanza sindacale.

Obblighi per per il gestore del servizio in fase di raccolta:

- presenza di 2 operatori per carichi superiori a 30 kg;
- rispetto di tutte le altre norme della 626/96 sui dispositivi di protezione individuale e quant'altro;
- dotazione di veicoli con guida a destra nel caso delle nuove acquisizioni finalizzate alla raccolta a sacco domiciliare;
- dovranno essere evitati (mediante adeguata manutenzione e/o dotazione dei mezzi) spandimenti sulla sede strade di rifiuti o di percolati che da essi abbiano origine;
- dovranno essere utilizzati mezzi dotati di cassone stagno e le operazioni di trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare perdite anche parziali del carico;
- eventuali operazioni di travaso dei rifiuti dovranno essere condotte in aree appositamente indicate dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta in accordo con l'Amministrazione Comunale;

Nella gestione del Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR) dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- i materiali dovranno essere conferiti e custoditi separatamente in base alla loro tipologia;
- i contenitori di grandi dimensioni (navette o scarrabili) dovranno essere conformati in modo tale da evitare ristagni o dilavamento di acque piovane;
- È vietato qualsiasi deposito di materiale sfuso, con la sola ed eventuale eccezione del materiale verde ligneo cellulosico.

3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

6. La privativa comunale non si applica:

- a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
- b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

7. Al Comune compete l'attività di smaltimento dei RSU, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico.

8. L'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU;

9. Al Comune compete:

a) adoperarsi perchè nello studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, siano previste le necessarie dotazioni infrastrutturali

necessarie ad una corretta gestione e trattamento dei rifiuti, quali ad es. :

- piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
- aree funzionali al trattamento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello provinciale e conformemente alla vocazione dei siti.

b) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo eventuale inoltrare alla ditta che gestisce il servizio, alla Provincia e alla Regione;

c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 6 - Ambiti ottimali di raccolta

1. L'art. 23 del Dlgs 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali: ambito territoriale ottimale (A.T.O) per la gestione dei rifiuti È quello provinciale. La Provincia può individuare sub-ambiti territoriali ottimali, dove sia comunque possibile realizzare una gestione sovracomunale dei rifiuti .

2. Gli ambiti o sub-ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti si organizzano in forma di Consorzi tra Comuni - costituiti ai sensi dell'art 25 della legge 142/90. Essi sono dotati di assemblea composta dai Sindaci.

3. Per lo smaltimento dei RSU prodotti all'interno del bacino, L'A.T.O. coordina le varie fasi in un quadro unitario che comprenda:

- un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
- una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
- lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.

4. La gestione degli impianti di trattamento potrà avvenire in proprio o affidandone la costruzione e/o la successiva gestione a soggetti individuati secondo le modalità previste dalla legge.

5. Il Consorzio Igiene Ambiente Territorio (C.I.A.T.) È l'ente responsabile del bacino VI1, È sub-ambito territoriale di riferimento per il Comune di Montecchio Maggiore .

Articolo 7 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatti salvi il collocamento lungo la pubblica via in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari predisposti dei contenitori e/o dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio fosse organizzato con la raccolta "porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.

2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti

responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

5. I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

7. Per ciò che riguarda i rifiuti mercatali, la loro raccolta e la gestione sono compiti dei produttori sia dal punto di vista organizzativo che economico.

8. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza, secondo apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

Il conferimento di rifiuti tramite sacchetti non conformi si configura come mancato pagamento della parte variabile della tariffa, come disciplinata dall'art. 3, comma 2, del D.p.R. n. 158/99. (**comma così modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

TITOLO 2 - Le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero

Articolo 8 - Flussi di rifiuto raccoglibili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani l'organizzazione del servizio di raccolta potrà prevedere la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- prodotti tessili e abiti
- altri materiali riciclabili

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)¹

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- medicinali
- batterie e pile

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli e grassi
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5;

¹ Codice 20 allegato "D" del DLgs 22/97

Articolo 9 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei RSU sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento di conferimento.

2. L'organizzazione (e/o destinazione consentita) dei rifiuti potrà prevedere il seguente flusso di raccolta:

2.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

2.1.1 Carta da utenze domestiche

- Raccolta attraverso contenitori stradali

e/o

raccolta domiciliare porta a porta:

- E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe), se non associata a materiali nocivi;

- E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico;

2.1.2 imballaggi in carta e cartone

Raccolta porta a porta presso le attività commerciali

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni)

Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio nazionale imballaggi (di seguito: CONAI). In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.

- E' consentita combustione domestica interna (camino, stufe), se non associati a materiali nocivi

- E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico

- raccolta presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR)

2.1.3. imballaggi primari in vetro, metallo e plastica

- Raccolta attraverso contenitori stradali

e/o

raccolta domiciliare porta a porta

- raccolta presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR)

Il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI. In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.

2.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- consegna diretta presso il CCR;

- contenitore stradale

2.2.2 Solventi:

- consegna diretta presso il CCR;

- consegna a rivenditori

2.2.3 Prodotti fotochimici:

- consegna diretta presso il CCR;

- consegna a rivenditori

2.2.4 Pesticidi e presidi per l'agricoltura

- consegna diretta presso il CCR solo per i contenitori;

- consegna a rivenditori o consorzio agrario

2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

- consegna diretta presso il CCR

2.2.6 Olio meccanico

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- consegna al consorzio oli usati

2.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

2.3.1 Oli a uso alimentare e per auto:

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- consegna al consorzio oli usati

2.3.2 Medicinali:

- consegna diretta presso il CCR

- farmacie e gabinetti medici;

- contenitori stradali

2.3.3 Batterie e pile:

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- contenitori stradali

2.3.4 Altri tipi di plastica

- consegna diretta presso il CCR

2.3.5 Legno

- consegna diretta presso il CCR

2.4 RIFIUTI UMIDI

2.4.1 Rifiuti organici domestici;

- raccolta domiciliare a sacco;

e/o contenitori stradali

- compostaggio domestico;

- È consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) per il contenimento in casa del materiale raccolto e conferimento esterno del sacco. Alle utenze condominiali inoltre vengono distribuiti da parte del comune uno o più contenitori di capacità adeguata per il contenimento sul proprio fondo del materiale raccolto e conferimento esterno del sacco.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene a sacco porta a porta e avviene con la frequenza che sarà stabilita dalla Giunta comunale, o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi traslucidi, recanti la scritta "Comune di Montecchio Maggiore - raccolta del rifiuto umido";
- ad acquisire i sacchi con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi nei secchielli lungo la pubblica strada esclusivamente subito prima del passaggio del servizio di raccolta;
- alla pulizia, lavaggio e disinfezione dei contenitori e secchielli in dotazione;

2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

- raccolta domiciliare a mezzo bio-contenitore di adeguata volumetria fornito dall'Amministrazione Comunale;

- È consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da

parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione, il cui lavaggio, manutenzione e sanificazione sono a carico dell'utenza.

Il bio-contenitore deve essere tenuto sul proprio fondo, ed esposto solo il giorno della raccolta.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

2.4.3. Rifiuti derivanti dalla manutenzione (erba, fogliame e ramaglie) inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri:

- conferimento diretto al CCR;
- compostaggio domestico;
- raccolta domiciliare porta a porta;

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento al CCR. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

2.5 RIFIUTI SECCHI

2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta e avviene con frequenza quantomeno settimanale.

Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un contenitore da Lt. 120 circa per il contenimento sul proprio fondo del materie raccolto e conferimento esterno del sacco. Alle utenze condominiali inoltre vengono distribuiti da parte del comune uno o più contenitori di capacità adeguata per il contenimento sul proprio fondo del materie raccolto e conferimento esterno del sacco.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE trasparente, recanti la scritta "Comune di Montecchio Maggiore raccolta del rifiuto secco non riciclabile", all'interno dei contenitori per il secco da 120 lt;
- ad acquisire i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi con il contenitore che li contiene (che verrà successivamente lasciato sul posto e ritirato a cura dell'utenza) o soli sacchi lungo la pubblica strada immediatamente prima del passaggio del servizio di raccolta;
- a consegnare i rifiuti sanitari non classificati come speciali e/o pericolosi ed i pannolini, contestualmente alla frazione secca e/o negli appositi contenitori posizionati presso idonei centri di raccolta.

2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti di origine domestica e beni durevoli.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti ingombranti o direttamente presso il CCR o su chiamata presso il recapito telefonico indicato da Comune (attualmente 0444/511562).

2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

2.6.1.1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune secondo le frequenze e con le modalità stabilite, e avviati a discarica.

2.6.1.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionati presso i cimiteri.

2.6.2 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per

qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza .

Articolo 10 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, di cui al Titolo III del Dlgs 22 / 97.

Articolo 11 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del Dlgs 22 / 97 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa presente presso il CCR e/o la discarica di prima categoria di località Pontesello fintantochè la stessa potrà essere convenientemente utilizzata. All'esaurirsi della discarica la pesatura dei rifiuti umidi e secchi non riciclabili da raccolta porta a porta avverrà secondo le modalità concordate tra l'Amministrazione Comune e il gestore del servizio.

Articolo 12 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale. Possono eventualmente fare eccezione le zone del territorio più isolate e vocate per la pratica del compostaggio domestico, che possono essere escluse dalla raccolta della frazione umida, in quanto hanno la possibilità di realizzare l'autocompostaggio con maggiore facilità, consentendo un risparmio sull'organizzazione e sui costi del servizio.

2. Il servizio verrà svolto con le frequenze stabilite dalla Giunta comunale o nella convenzione di affidamento del servizio.

3. La raccolta avviene di norma dalle prime ore mattutine della giornata sino all'ultimazione delle utenze da servire. Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate mediante ordinanza sindacale in base alle esigenze del servizio, cercando sempre - nei limiti del possibile - di tenere conto delle esigenze dell'utenza.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carente servizio. L'utente dovrà al fine di

ottenere la riduzione della parte fissa della tariffa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Tributi del Comune.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della parte fissa della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
6. Gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta (CCR) e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

Articolo 13 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale della forsu.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purchè il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori nocivi.

Articolo 14 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di informazione e sensibilizzazione, anche preventiva, ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.
4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste:

Articolo 15 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di

nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale saranno formalizzate attraverso Ordinanze sindacali, che indicheranno in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

2. Con le stesse verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

Articolo 16 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).

2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Tecnico del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

3 Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

TITOLO 3 - GESTIONE DEI RIFUTI DA IMBALLAGGIO

Articolo 17 - Definizioni e classificazioni

1. Per quanto attiene alle definizioni di legge in materia di imballaggi e le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da imballaggio, si fa riferimento a quanto riportato dal titolo II ("Gestione degli imballaggi") del Dlgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 18 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

1. In conformità con l'allegato E del Dlgs 22/97, gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio da perseguire a livello di ambito ottimale di raccolta sono i seguenti:
 - da un minimo del 50% ad un massimo del 65% in peso (al netto degli scarti) dei rifiuti da imballaggio deve essere oggetto di recupero (materia ed energia) entro 5 anni (febbraio 2002);
 - all'interno di questa quota, da un minimo del 25% ad un massimo del 45% deve essere oggetto di riciclo entro 5 anni (febbraio 2002);
 - la percentuale di riciclo, per ciascun materiale, non può essere inferiore al 15% e superiore al 30% entro 5 anni (febbraio 2002).
2. Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.

Articolo 19 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio È sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori. Fatto salvo quanto previsto all'art. 55, comma 4..
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari ². la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della

² Ad esempio (senza che l'elenco abbia pretese di essere esauriente): contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc

pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziate che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e dai altri tipi di rifiuto da imballaggio.

7. Dal 1.1.98 È proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:

- organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
- aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art.40 del Dlgs 22 / 97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
- mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).

9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

10. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio).

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 20 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti e) ed f) del comma 3. dell'art. 7 del Dls 22/97 (cioè i rifiuti delle attività commerciali e i rifiuti delle attività di servizio).³
2. I rifiuti classificati dall'art. 7, comma 3 del Dlgs 22/97 come speciali⁴, restano tali in mancanza di un atto di esplicita assimilazione di alcuni di essi a quelli urbani, motivata in base alla definizione di criteri di qualità e quantità che la rendono possibile.
3. La gestione dei rifiuti assimilati rientra nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Dlgs 22 / 97.
4. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7., la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:
 - organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria di cui all'art. 49, comma 14 del Dlgs 22 / 97 (da applicare alla parte fissa della tariffa; quella variabile è infatti applicata al rifiuto non recuperabile)
 - conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta, acquisendo un diritto alla riduzione tariffaria di cui sopra solo nel caso vi sia un riscontro dell'avvenuto avvio al recupero rilasciato dai gestori del servizio stesso.

Articolo 21 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del comma 1 del precedente articolo ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo stato ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d)):

³ Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 7, comma 3 del Dlgs 22/97 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti delle lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici; esposizioni; non però i magazzini, dove possono prodursi rifiuti da imballaggio secondario e terziario, esclusi dalla possibilità di assimilazione dalla circolare del Ministero delle finanze 119/E/98).

⁴ a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti delle lavorazioni artigianali; e) i rifiuti delle attività commerciali, f) i rifiuti delle attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ATTIVITA' COMMERCIALI (il comune ne assimila tutta la produzione di rifiuti)

- assimilazione esclusa per gli imballaggi terziari
- assimilazione inclusa per gli imballaggi secondari

Codici rifiuti da assimilare:

200101 carta e cartone;
200102 vetro;
200103 plastica (piccole dimensioni);
200104 altri tipi di plastica (piccole dimensioni);
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine);
200107 legno (piccole dimensioni);
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi oli per frittura);
200110 abiti (da lavoro);
200118 medicinali;
200120 batterie e pile (esclusi accumulatori);
200124 piccole apparecchiature elettroniche (es. schede elettroniche);
200201 rifiuti compostabili;
200203 altri rifiuti non compostabili (rifiuto secco);
200301 rifiuti urbani misti;

ATTIVITA' PRODUTTIVE (il comune conferisce l'assimilazione ai soli rifiuti prodotti nelle superfici adibite a uffici, esposizioni, spogliatoi, mense; sono esclusi dall'assimilazione le superfici produttive e magazzino⁵)

- Assimilazione esclusa per imballaggi terziari;
- Assimilazione esclusa per imballaggi secondari (smaltimento autonomo);
- Assimilazione solo per i rifiuti provenienti da superfici adibite a: uffici, servizi, mense, esposizioni, spogliatoi.

Codici rifiuti da assimilare:

200101 carta e cartone;
200102 vetro;
200103 plastica (piccole dimensioni);
200104 altri tipi di plastica (piccole dimensioni);
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine);
200107 legno (piccole dimensioni);
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi oli per frittura);
200110 abiti (da lavoro);
200118 medicinali;
200120 batterie e pile (esclusi accumulatori);
200124 piccole apparecchiature elettroniche (es. schede elettroniche);
200201 rifiuti compostabili;
200203 altri rifiuti non compostabili (rifiuto secco);
200301 rifiuti urbani misti;

3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene stabilita e variata, sulla base di Delibere di Giunta Comunale, in funzione della capacità di carico del servizio pubblico di raccolta. Con le suddette D.G.C. vengono stabilite soglie di produzione (annuale, o settimanale, o per singolo carico) di rifiuto da non oltrepassare per poter essere ammessi all'assimilazione; naturalmente a ciò devono accompagnarsi una autocertificazione della Azienda e gli opportuni controlli da parte del Comune.

4. Le scelte comunali in tema di criteri di assimilazione sono riportate in ALLEGATO 1. Esse vengono adottate e possono essere variate con Delibera di Giunta Comunale.

5. Non possono più essere soggetti all'assimilazione gli imballaggi terziari (quelli per il trasporto - bancali, pallets, cartoni) che, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Dlgs 22/97 non possono più essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Questi rifiuti

⁵ I rifiuti provenienti da superfici produttive e da magazzino non sono assimilati in quanto:

- gli imballaggi terziari non possono essere assimilati (è autorizzato al riciclaggio solo il CONAI);
- esistono in zona numerose ditte private che effettuano la raccolta degli imballaggi secondari da attività produttive quali la carta, il cartone, i fogli di polietilene; a tali ditte quali possono rivolgersi i titolari delle attività produttive per l'asporto dei rifiuti derivanti da superfici produttive o destinate a magazzino.

escono dal servizio pubblico di raccolta ed entrano in quello dei consorzi di filiera e del Consorzio nazionale imballaggi (Conai).

6. Gli imballaggi secondari (quelli che riuniscono più imballaggi primari) possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata (a regime andranno restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio), e diventano così urbani esclusivamente se prodotti da attività commerciali.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 22 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I detentori di beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in assenza di garanzie di fornitura del servizio da parte dei rivenditori, essi possono essere conferiti al servizio pubblico.

2. Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai commi 2. e 3. dell'art 44 del Dlgs 22 / 97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori del servizio pubblico (convenzionandosi con esso in modo oneroso) o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria

Articolo 23 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del Dlgs 22 / 97.

Art. 24 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi

1. I seguenti rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi potranno essere raccolti o in luoghi presidiati e autorizzati (es. centri di raccolta a gestione pubblica) o presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto:

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- contenitori di pesticidi e fitofarmaci;
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- medicinali
- batterie e pile
- contenitori "T" e "F"

Articolo 25 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli esausti (di cui all'art. 47 del Dlgs 22 / 97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle piazzole ecologiche comunali.
2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio, e non può conferire al servizio pubblico comunale.

Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui all'art.35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dlgs 22 / 97, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 27 - Gestione dello spazzamento

- 1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica.
2. Il servizio è svolto dall'Amministrazione comunale in economia, o mediante appalto a terzi.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti anche a mezzo della eventuale ditta appaltatrice del servizio di raccolta RSU.

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 28 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del Dlgs 22 / 97.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del Dlgs 22 / 97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

TITOLO 8 LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE TARIFFA

Articolo 29 - Soppressione della tassa RSU

1. A partire dal 1.1.1999 viene soppressa la tassa che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi del D. Lgs. 507/93.

Articolo 30 - Tariffa per il pagamento della gestione dei rifiuti

1. Dal 1.1.1999 viene attivato il sistema di pagamento della gestione dei rifiuti su base tariffaria. I criteri di definizione della tariffa, che sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile, saranno determinati con apposito provvedimento dalla Giunta comunale, in conformità alle normative vigenti.

Articolo 31 - Presupposto della tariffa ed esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della parte fissa della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Ai fini della determinazione della superficie tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, (ad esempio per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tariffabile, per tutte le categorie produttive, si applica la riduzione del 50% alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, fermo restando che la detariffazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la parte fissa della tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dal pagamento della parte fissa della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 32 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte operative suscettibili di produzioni di rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 18 mesi, la parte fissa della tariffa è dovuta dal proprietario.

Articolo 33 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

1. La parte fissa della tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

2. La parte fissa della tariffa decorre dal 18 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la parte fissa della tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della parte fissa della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la parte fissa della tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la parte fissa della tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.

6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della parte fissa della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

7. Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune non danno diritti a recuperi o rimborsi di parte fissa della tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

Articolo 34 - Locali ed aree non utilizzate

1. La parte fissa della tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti iniziata l'attività nei locali ed aree medesime.

3. Tali condizioni debbono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originale integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall'anno successivo.

Articolo 35 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della tariffa

1. Non sono tenuti al pagamento della tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a mt. 1,50 o interclusi;
- i depositi di materiali in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici.

Articolo 36 - Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della parte fissa della tariffa per le attività (da computare in metri quadrati) è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Articolo 37 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dagli artt. 37, 40 e 41 del presente Regolamento:
 - a) i locali utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, i sagrati e i cortili delle chiese, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;
 - c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento e nelle scuole private primarie nelle quali è presente un membro dell'Amministrazione Comunale nel Consiglio d'Amministrazione;
 - d) le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico
2. Le esenzioni di cui al punto d) del comma 1. sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentate, e devono essere vagliate dall'Ufficio Assistenza e avranno decorrenza dall'anno successivo.
3. Il Comune metterà a disposizione delle utenze di cui alla lettera d) del comma 1. un sufficiente numero di sacchi per i rifiuti umidi e secchi.

Articolo 38 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, E' istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla parte fissa della tariffa delle utenze attività, rapportata a giorno e moltiplicata per un coefficiente pari a 5(cinque).
3. Il pagamento della tariffa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. La tariffa giornaliera non verrà riscossa qualora l'importo da pagare per il periodo di occupazione non superi la somma di £.4.000.=
4. In caso di occupazione di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
6. Sono previste esenzioni e/o riduzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o esentate dal Regolamento Comunale della

tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 39 Denunce

1. Sono soggetti a denuncia le utenze domestiche al momento dell'iscrizione all'anagrafe, o al momento della comunicazione di variazioni anagrafiche riguardanti variazioni di residenza.

2. Sono soggetti a denuncia anche:

- le utenze domestiche i cui nuclei familiari siano comprensivi anche di persone non residenti.
- le utenze domestiche composte da persone non residenti.
- le utenze di attività non domestiche.

2. I soggetti tenuti alla presentazione della denuncia hanno l'obbligo di presentarla al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso, con l'indicazione:

- a) per le abitazioni e convivenze, del numero degli abitanti e della superficie dei locali;
- b) per le attività, della superficie.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare una nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

5. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, e, solo per le utenze attività, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne; in particolare dovranno essere specificati:

-per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o Partita Iva, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali e delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 40 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dalla Legge.
2. L'ente gestore può: rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi stato famiglia, planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Articolo 41 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa

1. La giunta comunale, su proposta dell'ufficio tributi determina la parte fissa della tariffa da attribuire ad ogni utenza ai sensi degli artt. 33, 34 e 35.
2. La parte fissa viene riscossa tramite ruolo annuale da consegnare al concessionario per la riscossione.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Articolo 42 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza della parte fissa della tariffa iscritta a ruolo, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della parte fissa della tariffa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati,

È disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 43 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni pari al 50% della parte di quota fissa della tariffa non versata, più una pena pecuniaria da £ 50.000 a £ 1.000.000, a seconda della gravità dell'infrazione.

2. Per i casi di inosservanza delle norme di conferimento differenziato saranno applicate sanzioni da £ 20.000 a £ 1.000.000, oltre al mancato ritiro del rifiuto conferito in modo scorretto.

Articolo 44 - Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Articolo 45 - Obblighi degli uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO 9 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 46 - Abrogazioni

1. Viene recepito il Dlgs 22 / 97, così come integrato dal Dlgs 589/97, con tempi e modi in esso previsti.
2. I regolamenti comunali di smaltimento e della tarsu sono sostituiti dal presente regolamento.

Allegato 1 (art. 21, comma 4)

SCELTE IN TEMA DI ASSIMILAZIONE ALL'URBANO DEL RIFUTO SPECIALE PRODOTTO DALLE ATTIVITA' NON DOMESTICHE

SCELTE COMUNALI IN MATERIA DI CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. AMMISSIBILITA' ALLE SCELTE QUALI-QUANTITATIVE DELL'ASSIMILAZIONE

Il comma 3 dell'art. 7 del Dlgs 22 / 97 definisce speciali i rifiuti prodotti dalle attività:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti delle lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti delle attività commerciali;
- f) i rifiuti delle attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Sono ammessi alle verifiche ai fini dell'assimilabilità agli urbani di cui ai punti 2. e 3. I rifiuti di cui ai punti e) ed f) (rifiuti da attività commerciali e di servizio).

Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno dalle attività e dai presidi impiantistici esclusi dall'assimilazione in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, esposizioni, ecc.). Sono altresì esclusi dall'assimilazione i magazzini, perchè vi si producono rifiuti da imballaggio secondario e terziario, esclusi dalla possibilità di assimilazione dalla circolare del Ministero delle finanze 119/E/98).

2. SOGLIE QUALITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Sono considerati assimilabili agli urbani dal punto di vista qualitativo i rifiuti, di cui ai seguenti codici CER (codice europeo dei rifiuti - allegato A del Dlgs n. 22 del 5/2/1997):

ATTIVITA' COMMERCIALI

- assimilazione esclusa per gli imballaggi terziari
- assimilazione inclusa per gli imballaggi secondari

Codici rifiuti da assimilare:

200101 carta e cartone;

200102 vetro;

200103 plastica (piccole dimensioni);

200104 altri tipi di plastica (piccole dimensioni);

200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine);

200107 legno (piccole dimensioni);

200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi oli per frittura);

200110 abiti (da lavoro);

200118 medicinali;

200120 batterie e pile (esclusi accumulatori);

200124 piccole apparecchiature elettroniche (es. schede elettroniche);

200201 rifiuti compostabili;

200203 altri rifiuti non compostabili (rifiuto secco);

200301 rifiuti urbani misti;

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Assimilazione esclusa per imballaggi terziari;
- Assimilazione esclusa per imballaggi secondari (smaltimento autonomo);
- Assimilazione solo per i rifiuti provenienti da superfici adibite a: uffici, servizi, mense, esposizioni, spogliatoi.

Codici rifiuti da assimilare:

200101 carta e cartone;

200102 vetro;

200103 plastica (piccole dimensioni);

200104 altri tipi di plastica (piccole dimensioni);

200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine);

200107 legno (piccole dimensioni);

200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi oli per frittura);

200110 abiti (da lavoro);

200118 medicinali;

200120 batterie e pile (esclusi accumulatori);

200124 piccole apparecchiature elettroniche (es. schede elettroniche);

200201 rifiuti compostabili;

200203 altri rifiuti non compostabili (rifiuto secco);

200301 rifiuti urbani misti;

3. SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

I rifiuti prodotti dalle attività ammesse alla verifica quantitativa di assimilabilità ai rifiuti urbani prodotti dalle attività che abbiano superato le verifiche di cui ai punti 1. e 2. si considerano assimilati se non superano tutte le seguenti soglie di produzione:

tipo rifiuto	kg/sett	kg/anno
rifiuto umido	300	15600
rifiuto secco indifferenziato	50	2600
rifiuto secco riciclabile	100	5200

Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle prescritte dal servizio comunale di raccolta comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività⁶ e il sanzionamento del soggetto conferitore.

¹ Il rifiuto prodotto dall'attività in questione torna ad essere speciale, e lo rimane anche se di seguito dovessero essere rispettati i valori di soglia.

⁶ Il rifiuto prodotto dall'attività in questione torna ad essere speciale, e lo rimane anche se di seguito dovessero essere rispettati i valori di soglia.

CAPO II

LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE TARIFFA

TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.

- Art. 30 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti
- Art. 31 - Ambiti di applicazione della tariffa
- Art. 32 - Tariffa per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 33 - Divisione e componenti di costo della tariffa
- Art. 34 - Modalità di calcolo della tariffa - parte fissa - TF
- Art. 35 - Modalità di calcolo della tariffa - parte variabile - TV
- Art. 36 - Presupposto ed esclusioni della parte fissa della tariffa
- Art. 37 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della parte fissa della tariffa
- Art. 38 - Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa
- Art. 39 - Locali ed aree da comprendere nella parte fissa della tariffa
- Art. 40 - Classificazione dei locali ed aree imponibili nella parte fissa della tariffa

TITOLO II - DECORRENZA DELL'UTENZA, LOCALI ED AREE DA INSERIRE NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

- Art. 41 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 42 - Locali ed aree non utilizzate
- Art. 43 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della parte fissa della tariffa
- Art. 44 - Esenzioni

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 45 - Agevolazioni e riduzioni
- Art. 46 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni
- Art. 47 - Cumulo delle riduzioni

TITOLO IV - TARIFFA GIORNALIERA

- Art. 48 - Tariffa giornaliera

TITOLO V - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

- Art. 49 - Denunce
- Art. 50 - Accertamento e controllo
- Art. 51 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa
- Art. 52 - Rimborsi
- Art. 53 - Sanzioni
- Art. 54 - Contenzioso
- Art. 55 - Obblighi degli uffici comunali

TITOLO VI - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 56 - Abrogazioni
- Art. 57 - Norme transitorie e finali
- Art. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.

ART. 30 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

1. Il decreto Legislativo n. 22/97 e successive integrazioni obbliga i Comuni a procedere, nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, alla trasformazione della tassa in tariffa (TITOLO IV, art. 49).
2. Il servizio compete al Comune che lo esercita con diritto di privativa direttamente o mediante Aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese autorizzate ai sensi del Decreto legislativo n. 22/97.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 16, del D. Lgs. n. 22/97, il Comune di Montecchio Maggiore attiva il sistema tariffario in via sperimentale dal 01.01.1999.
4. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tariffa deve intendersi tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti.

ART. 31 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n.22/97, approvato con deliberazione di C.C. n.104 del 12.10.1998.
2. La tariffa si applica limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

ART 32 - TARIFFA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Dal 1.1.1999 viene attivato il sistema di pagamento della gestione dei rifiuti su base tariffaria.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa, in base alla seguente formula (che va applicata a regime, al termine della fase transitoria di cui all'art. 59):

$$T_n = (CG + CC)_{n-1} (1+IP_n-X_n) + C_{kn}$$

T = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani e assimilati.
4. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da **imballaggio**, che avviene attraverso il Conai, salvo quanto disposto dall'art. 59 (fase transitoria).

ART. 33 - DIVISIONE E COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA

1. La tariffa si articola in due parti:
 - una parte fissa, che copre la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti). La parte fissa

della tariffa dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti “a domanda collettiva” (spazzamento e rifiuti esterni; ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale);

- una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento “a domanda individuale”, a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziati destinati alla discarica, rifiuto umido da inviare al compostaggio industriale) allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della produzione di rifiuti.
2. Le voci di costo del servizio da attribuire alle quote fisse e variabili della tariffa sono le seguenti:

TF = CSL + CARC + CGD + CCD + AC + CK + quota (CRD + CTR)

TV = CRT + CTS + quota (CRD + CTR)

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio

CARC = costi accertamento e riscossione contenzioso

CGD = costi generali

CCD = costi comuni diversi

AC = altri costi

CK = costi uso del capitale (ammortamenti, accantonamento e remunerazione capitale)

TV = parte variabile tariffa

CRT = costi raccolta trasporto rsu

CTS = costi trattamento smaltimento rsu

CRD = costi raccolta differenziata per materiale

CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiali ed energia)

3. La Giunta Comunale entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilirà:

- a) la percentuale di copertura tramite tariffa del costo del servizio di gestione degli rsu;
 - b) la percentuale della parte da coprire con la quota fissa e la percentuale da coprire con la quota variabile;
 - c) nell’ambito della parte fissa, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze di attività;
 - d) nell’ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l’attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
4. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
5. Eventuali minori entrate rispetto alle entrate tariffarie complessive previste dal piano finanziario registrate nell’anno di riferimento, saranno poste a carico delle entrate da introitare con la parte fissa della tariffa dal piano finanziario dell’anno successivo.
6. E’ data facoltà, entro il 30 novembre dell’anno di competenza, alla Giunta Comunale di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tariffa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi. Per la parte fissa ciò ha decorrenza dall’1.1. dell’anno di competenza, per la parte variabile dall’esecutività del provvedimento.

ART. 34 - MODALITA’ DI CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE FISSA - TF

1. La quota da attribuire a carico della parte fissa della tariffa viene attribuita alle utenze domestiche e non domestiche sulla base di una divisione che assicuri un rapporto equilibrato con la produzione dei rifiuti. Nei primi anni di applicazione il Comune tiene conto della suddivisione delle quote di copertura tra utenze domestiche e non domestiche esistente nel 1998, se non dispone di altri dati più attendibili.

2. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche (categoria C/1) è divisa per i metri quadrati, per ottenere il costo base a mq. Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per la superficie e per un coefficiente correttivo legato al numero dei componenti la convivenza, come specificato dalla tabella seguente:

SOTTOCATEGORIA	NUMERO COMPONENTI	COEFFICIENTE
C/1/1	1	0,80
C/1/2	2	0,94
C/1/3	3	1,05
C/1/4	4	1,14
C/1/5	5	1,23
C/1/6	6 e più	1,30

3. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche è divisa per i metri quadrati, per ottenere il costo base a mq. . Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per la superficie e per un coefficiente correttivo legato alla sua produttività specifica (KC), scelto dalla Giunta Comunale, tra un minimo e un massimo, come di seguito riportati:

(**modificati** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

DESCRIZIONE	Kc minimo	Kc massimo
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
Cinematografi e teatri	0,30	0,43
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
Stabilimenti balneari	0,38	0,64
Esposizioni e autosaloni	0,34	0,51
Alberghi con ristorante	1,20	1,64
Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
Case di cura e riposo	1,00	1,25
Ospedali	1,07	1,29
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
Banche e istituti di credito	0,55	0,61
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
Ristoranti, pizzerie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
Ipermercati di generi misti	1,56	2,74

Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92
Discoteche, night club	1,04	1,91

ART. 35 - MODALITA' DEL CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE VARIABILE - TV

1. La quota variabile della tariffa deve essere attribuita in modo puntuale alla singola utenza, domestica e non, attraverso metodiche che sappiano attribuire i costi in modo trasparente ed oggettivo.
2. La copertura della TV avverrà tramite il pagamento dei sacchi necessari al conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido e per le grandi utenze in base alle quantità conferite.
3. I sacchi saranno venduti tramite dei rivenditori commerciali autorizzati dal Comune in modo da garantire la più larga diffusione e accessibilità di acquisto.
4. I prezzi dei sacchi sono determinati partendo dal costo del servizio da ripartire sulla parte variabile, diviso per il numero dei litri totali dei sacchi che si ipotizza di vendere, tenuto conto dei quantitativi di rsu umido e secco non riciclabile conferiti l'anno precedente, ottenendo così il costo unitario per litro, che viene moltiplicato per il numero dei litri contenuti da ogni tipo di sacchetto posto in vendita. Si dovrà poi aggiungere il costo fisico/industriale del sacchetto (comprensivo di IVA) ed un eventuale ricarico per la vendita accordato dall'Amministrazione Comunale al rivenditore.

ART. 36 - PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. Non sono soggetti al pagamento della parte fissa della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Ai fini della determinazione della superficie da assoggettare al pagamento della parte fissa della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, *rifiuti speciali, tossici o nocivi*, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la parte fissa della tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Sono esclusi dal pagamento della parte fissa della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, deliberazioni, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 37 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. La parte fissa della tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte operative suscettibili di produzioni di rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in *multiproprietà e di centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 18 mesi, la parte fissa della tariffa è dovuta dal proprietario.

ART. 38 - COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. La superficie di riferimento per il calcolo della parte fissa della tariffa (da computare in metri quadrati) è misurata per i locali al netto dei muri (filo interno dei muri), per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolo della superficie complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le frazioni superiori devono essere arrotondate al metro quadrato superiore.

ART. 39 - LOCALI ED AREE DA COMPRESERE NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. Si considerano locali imputabili agli effetti della parte fissa della tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso; sono comunque da considerare, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostiglio, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, box, garages, cantine, soffitte, ecc.), escluse le stalle, i fienili ad uso agricolo e le serre;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, posteggi e mercati, sia coperti che scoperti;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, teatri, cinema o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlato, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, case di riposo, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni grado;
 - f) tutti vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali e case di cura private (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali) delle caserme, stazioni, ecc.;
 - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

ART. 40 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE IMPONIBILI NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie con criteri di analogia;
2. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
3. Agli effetti della graduazione della parte fissa della tariffa, le superfici dei locali e delle aree sono così classificate:

(**modificate** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

Categoria	Descrizione
C 1 / 1	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 1 occupante)
C 1 / 2	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 2 occupanti)
C 1 / 3	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 3 occupanti)
C 1 / 4	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 4 occupanti)
C 1 / 5	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 5 occupanti)
C 1 / 6	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 6 o più occupanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, pizzerie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

4. I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

**TITOLO II - DECORRENZA DELL'UTENZA, LOCALI ED AREE DA INSERIRE
NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA**

ART. 41 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La parte fissa della tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La parte fissa della tariffa decorre dal 1 ° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la parte fissa della tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo 8.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della parte fissa della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la parte fissa della tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la parte fissa della tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della parte fissa della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

ART. 42 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La parte fissa della tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature.
3. Le condizioni di non utilizzo debbono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originale, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dal bimestre solare successivo.

ART. 43 - LOCALI ED AREE NON TENUTI AL PAGAMENTO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. Non sono tenuti al pagamento della parte fissa della tariffa, i seguenti locali ed aree:
 - i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50 o interclusi;
 - i depositi di materiali in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - i locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - cavedi, cortili interni non accessibili;
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici (che non comprendono i locali adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze);
 - fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione limitatamente al periodo di mancata utilizzazione (da denunciare la data da cui riprende a decorrere l'occupazione);
 - le aree scoperte di pertinenza di civili abitazioni, e non operative di attività;
 - la aree scoperte adibite a verde.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma, si farà riferimento a criteri di analogia.
3. I locali e le aree intassabili di cui al comma 1 dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 20 del presente Regolamento.
4. Sono escluse dal pagamento della tariffa fissa le *parti comuni del condominio*, a disposizione del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C., quali lastricati solari, scale, androni di ingresso, vestiboli,

anditi, portici, cortili, lavanderie, stendotoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione in capo agli stessi. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 44 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della parte fissa della tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dagli articoli 14 del presente regolamento:
 - a) i locali utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, i sagrati e i cortili delle chiese, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;
 - c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - d) le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico.
2. Le esenzioni di cui al punto d) del comma 1, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentate, e previo esame favorevole dell'Ufficio Assistenza e avranno decorrenza dall'anno successivo.
3. Il comune metterà a disposizione delle utenze di cui alla lettera d) del comma 1, un sufficiente numero di sacchi per i rifiuti umidi e secchi.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 45 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La parte fissa della tariffa unitaria è **ridotta del 30 %** nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. La riduzione è calcolata sulla parte fissa della tariffa media unitaria per metro quadrato;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) utenze che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
2. La tariffa unitaria è ridotta del **30 %** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale come definita ai fini fiscali.
3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio competente, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
 - b) riduzione del **30 %** dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per abitazioni occupate da anziani con reddito mensile non superiore all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, di età superiore ai 65 anni, soli e che dichiarino di non essere proprietari di alcuna altra unità immobiliare. Per nuclei familiari composti da più persone il reddito di riferimento non deve superare la somma data dal seguente conteggio: - il 100 % della quota base sopra specificata per il primo componente più il reddito della prima ed unica casa di abitazione; - per il secondo componente il 50 % della quota base sopra specificata; - per ogni altro componente a carico fino agli anni 18 il 30 % della quota base come sopra specificata;
 - c) riduzione del **90 %** dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per i locali occupati da associazioni o gruppi di volontariato che svolgono attività religiosa, sociale, culturale, sportiva senza fini di lucro;
 - d) **esenzione totale** per gli edifici aperti al pubblico culto;
 - e) **esenzione totale** per i locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto per legge a sostenere le spese di funzionamento;
4. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
5. *(comma aggiunto dalla deliberazione di C.C. n. 28 del 29/03/99, esecutiva)*

Viene agevolato l'acquisto dei sacchetti, sia per la raccolta della frazione secca non riciclabile, sia di quella umida, al solo costo industriale del sacchetto, per un quantitativo deliberato annualmente dalla Giunta Comunale, alle seguenti utenze:

 - a) Case di Riposo per anziani presenti sul territorio comunale;
 - b) Scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado, anche quelle di cui il Comune non sostiene le spese di funzionamento;
 - c) Caserme dello Stato, Carabinieri, Polizia, Esercito, Guardia di Finanza o altra arma.

ART. 46 - MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzioni, agevolazioni od esenzioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi utilizzando appositi moduli di denuncia, previsti dall'art 49 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. Le agevolazioni e le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

3. Il comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

ART. 47 - CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dall'art.16 , sono cumulabili con il limite massimo dell'80 % della tariffa ordinaria.

TITOLO IV - TARIFFA GIORNALIERA

ART. 48 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso ***inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.***
2. La misura della tariffa è determinata in base alla parte fissa della tariffa delle utenze attività aumentata parte variabile della tariffa, di cui al punto a) comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, rapportata a giorno (diviso 365) e moltiplicata per un coefficiente pari a 1,3..
3. Il pagamento della tariffa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. La tariffa giornaliera non verrà riscossa qualora l'importo da pagare per il periodo di occupazione non superi la somma di £. 4.000=.
4. In caso di occupazione di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
6. Sono previste esenzioni e/o riduzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o esentate dal Regolamento Comunale della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - d) occupazioni per effettuare traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino l'attività di vendita o di somministrazione.

TITOLO V - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

ART. 49 - DENUNCE

1. Per i nuclei familiari iscritti all'Anagrafe del comune di Montecchio Maggiore il numero dei componenti viene estrapolato dall'Anagrafe al momento della *formazione del ruolo principale o dei suppletivi*. Le variazioni (nascite, decessi, e altro) hanno effetto per il ruolo principale successivo.
2. Sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio utenza, variazione e cessazione tutte le utenze domestiche, residenti o meno, e le utenze non domestiche. La denuncia va presentata al Comune

entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, o dalla data in cui è avvenuta la variazione, e viene redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune. (**comma modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

3. Non sono soggette all'obbligo di denuncia di variazione le sole modifiche di consistenza del nucleo familiare.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare una nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
5. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali, la data in cui viene presentata la denuncia. In particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA, la sede legale.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 50 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e ai successivi finché esiste la violazione di incompletezza ed infedeltà, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Il Comune può rivolgere alle utenze invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura della superficie, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 51 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE, PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. L'importo della parte fissa, addizionali, degli oneri e delle sanzioni, è riscossa mediante ruoli coattivi, principali e suppletivi, in quattro rate, riducibili a due. Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del tasso legale.
3. La parte variabile viene riscossa esclusivamente tramite la vendita dei sacchetti e per le grandi utenze mediante liquidazione semestrale sulla base delle quantità conferite.

ART. 52 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza della parte fissa della tariffa iscritta a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Giudice Ordinario o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del Giudice Ordinario, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni. (**comma modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)
2. Lo sgravio o il rimborso della parte fissa della tariffa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare donanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 % semestrale, da conteggiare dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 53 – PENALITA' (**articolo modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

1. Nel caso di **omessa dichiarazione di inizio utenza** o di dichiarazione pervenuta entro i termini stabiliti, il comune, in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del **100%** a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di accertata **omessa comunicazione di variazione** degli elementi che determinano la composizione della tariffa e di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il **50 %** della differenza fra valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute per l'accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ART. 54 – CONTENZIOSO (**articolo modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 21/02/2000)

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto al Giudice Ordinario competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART. 55 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO IV - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 - ABROGAZIONI

1. Viene recepito il D. Lgs. n. 22/97 così come integrato dal D. Lgs. n. 589/97, con tempi e modi in esso previsti.
2. Il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) è sostituito dal presente regolamento.

ART. 57 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il 1999 è considerato **“ANNO SPERIMENTALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA”**. Esso deve consentire al comune di mettere a regime e monitorare l'andamento del sistema (e in particolare il funzionamento dei meccanismi di attribuzione diretta della produzione dei rifiuti alla singola utenza e di contabilizzazione esazione della parte variabile della tariffa - precisione dei metodi, risposta dell'utenza, ecc...).
2. Nel caso non fossero ancora definiti gli accordi per la definizione dei rimborsi di produttori e utilizzatori di imballaggi ai Comuni al momento dell'approvazione del bilancio preventivo del servizio, i Comuni impegnano le cifre necessarie alla raccolta e all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, con diritto di rivalsa nei confronti del CONAI.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 10 e 14 del Decreto Legislativo n. 22/97 sono assicurate agli utenti dal servizio di raccolta “porta a porta” effettuato sul territorio comunale, in quanto non acquisteranno i sacchetti per il conferimento. Non verseranno perciò la tariffa variabile per la parte di rifiuto non conferito al servizio comunale.

ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.1999.

